



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

**ORDINE
AVVOCATI
BUSTO ARSIZIO**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO

**ADDENDUM AL PROTOCOLLO CONDIVISO SULL'UTILIZZO DEL
PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO (PDP)**

Tra il Procuratore della Repubblica facente funzioni ed il MAGRIF dott.ssa Martina MELITA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio, il Responsabile della Commissione Affari penali presso il Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio e il Referente per l'Informatica presso il Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

A) PREMESSA NORMATIVA

Visto il Protocollo condiviso sull'utilizzo del Portale per il deposito degli atti penali (PDP) e sull'impiego della nuova PEC stipulato in data 16 novembre 2020;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28.10.2020, e convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176;

Visto in particolare l'articolo 24, comma 2, del citato decreto-legge, che – introducendo il Portale per il Deposito degli Atti Penali – stabiliva altresì che *«con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1»*;

Visto il Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 16 in data 21.01.2021, che indica ulteriori atti i quali devono essere depositati esclusivamente mediante il Portale per il Deposito degli Atti Penali;

Visto il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 05 febbraio 2021 m-dg.DOG07.05/02/2021.0001076.ID;

A) DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE

1. Si stabilisce che, a far data dal 15 febbraio 2021, gli Avvocati dovranno depositare esclusivamente mediante il Portale del Processo Penale Telematico (PDP), i seguenti ulteriori atti:

- a) Istanza di opposizione all'archiviazione indicata nell'articolo 410, cpp;
 - b) Denuncia di cui all'articolo 333, cpp;
 - c) Querela di cui all'articolo 336, cpp, e relativa procura speciale;
 - d) Nomina del difensore e la rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107, cpp
2. Il deposito dei suddetti atti dovrà avvenire **esclusivamente tramite il Portale** del Processo Penale Telematico. Il che implica che gli atti indicati nel punto che precede non possono più essere depositati mediante la PEC depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it. Dopo avere effettuato le operazioni di inserimento dei dati, di caricamento e di invio degli atti sul Portale, il sistema genera la ricevuta, come indicato dall'articolo 7, comma 2, del provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 05 febbraio 2021 m-dg.DOG07.05/02/2021.0001076.ID. Si raccomanda, pertanto, ai difensori di astenersi dal reiterare il deposito degli stessi atti anche a mezzo posta elettronica certificata o ordinaria o in altri modi, per non complicare l'attività degli Uffici di Segreteria della Procura della Repubblica e per evitare che il doppio o triplo deposito generi l'iscrizione di doppioni del medesimo procedimento penale.
3. Il deposito nel Portale delle nomine dei difensori, delle revoche e rinunce ai mandati difensivi potrà avvenire sino a quando il fascicolo resti nella disponibilità della Procura. Se, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio, di citazione diretta, di decreto penale di condanna, di archiviazione, di trasmissione di istanza concordata di applicazione pena, di trasmissione per competenza, etc., il procedimento risulta essere stato trasmesso ad altro Ufficio (GIP, Tribunale, altra Procura della Repubblica, etc.), il deposito dell'atto verrà "rifiutato" dal personale amministrativo della Procura con specifica motivazione del tipo: "atto trasmesso al GIP, al Tribunale, alla Procura di _____, etc."; motivazione visionabile mediante consultazione del Portale, visualizzando lo stato di elaborazione del deposito. In tale caso, l'atto difensivo dovrà essere depositato regolarmente presso l'Autorità Giudiziaria competente.
4. Gli atti di denuncia, querela, e di nomina del difensore firmati dai clienti, non essendo "nativi digitali" dovranno essere depositati sul Portale con le seguenti modalità: il difensore depositerà quale atto principale la denuncia, querela e la nomina in formato nativo PDF (non scansione) con l'apposizione del sua firma digitale, senza, quindi, la firma del cliente, ed inserirà, quindi, come allegato, lo stesso atto scansionato con la firma grafica del cliente e la propria firma digitale.
5. Gli atti di denuncia e di querela, aventi ad oggetto le ipotesi di reato individuate dalla Legge n. 60 del 19 luglio 2019 (cd. "Codice Rosso"), dovranno necessariamente contenere, nella denominazione del file PDF e nell'intestazione dell'atto, la dicitura "CODICE ROSSO", in modo da segnalare l'urgenza agli Uffici di Procura. A tale proposito, si rammenta che le ipotesi di reato in questione sono esclusivamente le seguenti:

- art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi);
- art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p. (Violenza sessuale);
- art. 609 quater c.p. (Atti sessuali con minorenne);
- art. 609 quinquies c.p. (Corruzione di minorenne);
- art. 609 octies c.p. (Violenza sessuale di gruppo);
- art. 612 bis c.p. (Atti persecutori);
- art. 612 ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti);
- art. 582 c.p. e art. 583 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p. (Lesioni personali commesse in ambito familiare).

Inoltre, sempre con riferimento alle denunce o querele per reati contemplati nel c.d. "Codice Rosso", il campo "descrizione" che appare nel Portale dal lato degli avvocati deve essere utilizzato per indicare il titolo del reato, preceduto dalla dicitura "CODICE ROSSO".

6. In caso di denunce- querele che contengano richieste di sequestro o di altre misure cautelari, il difensore inserirà nel campo "descrizione" il titolo di reato, preceduto dalla dicitura: "SEQUESTRO".
7. Se il deposito della denuncia-querela mediante il Portale del Processo Penale Telematico è materialmente impossibile (es. a causa di un prolungato malfunzionamento del sistema informatico), e si versa nell'ipotesi di prossima scadenza del termine di cui all'articolo 124, comma 1, cp, purché tale impossibilità risulti documentata, l'invio della denuncia-querela stessa potrà eccezionalmente avvenire utilizzando l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it, senza procedere al successivo deposito dell'atto anche sul Portale, al fine di evitare che il doppio deposito generi l'iscrizione di un doppio fascicolo penale.
8. In caso di imminenza della scadenza del termine per il deposito dell'istanza di opposizione all'archiviazione di cui all'articolo 410, cpp, e di prolungato malfunzionamento del sistema informatico, purché tale impossibilità risulti documentata, l'invio del predetto atto difensivo potrà eccezionalmente avvenire utilizzando l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it, procedendo, altresì, all'immediato deposito dell'atto anche sul Portale, non appena cessi la causa dell'impedimento.

Busto Arsizio, 08 febbraio 2021.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Avv. Angelo PROSERPIO



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.

Dott. Giuseppe Di Angelo